

STATUTO

ASSOCIAZIONE Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi o in sigla "Ass. Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi - ETS"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede legale e durata

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "**Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi - Ente del Terzo Settore**", o in sigla "**Ass. Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi - ETS**".
2. L'Associazione adotta la qualifica di Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'**Ass. Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi ETS** ha sede legale in Agrigento (AG); a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale e potranno essere aperti uffici operativi in Italia ed in altri Paesi membri o meno dell'U.E., con delibera del Consiglio Direttivo. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione inoltre potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 1 bis - Principi

L'associazione Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica), dall'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), a cui aderisce, con la relativa quota di iscrizione, e secondo quanto indicato dalla L.R. 21 del 29 luglio 2021 della Regione Siciliana sull'agroecologia. Inoltre l'Ass. Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi ETS farà parte di una rete dei Biodistretti italiani coordinati da AIAB Sicilia (per la Sicilia) e da AIAB nazionale per l'Italia. A tal fine si impegna a rispettare le linee guida approvate nel 2016 da AIAB nazionale e il disciplinare di utilizzo del marchio Biodistretto AIAB, che prevede, tra gli altri aspetti, una superficie SAU bio del Biodistretto almeno del 2 % in più rispetto alla media regionale.

Articolo 1 ter - Territorio

Il territorio del Biodistretto Agroecologico Valle dei templi, di seguito territorio, corrisponde ai confini comunali dei seguenti Comuni: Agrigento, Aragona, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana, per una estensione di 723,96 Km².

All'interno dell'area ricadono i Siti di Importanza Comunitaria: Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa (ITA040003), Maccalube di Aragona (ITA 040008) e Scala dei Turchi (ITA040015).

Ai seguenti territori comunali possono aggiungersi altri Comuni, dietro valutazione del Comitato Scientifico, di cui al seguente Art. 4, ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Al Biodistretto Agroecologico Valle dei templi, quale soggetto unitario dal punto di vista produttivo e istituzionale, possono altresì aderire tutti i soggetti meglio specificati all'art.5 dello Statuto del Biodistretto, con sede operativa situata all'interno dei confini amministrativi dei territori dei comuni sopracitati.

Articolo 2 - Statuto

1. L'Associazione **Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi - ETS** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, delle s.m. e i. e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 3 - Finalità e attività

1. La finalità dell'associazione è la promozione, la sensibilizzazione e realizzazione di azioni che valorizzino il patrimonio dell'agroecologia, dell'agricoltura biologica e sociale e di ogni altra forma di agricoltura che rispetti l'ambiente, al fine di tutelare convenientemente la qualità intrinseca dei prodotti biologici, la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico, impegnandosi altresì, con le amministrazioni locali, ad attivare obiettivi di economia circolare che scoraggino eventuali attività altamente inquinanti (es. inceneritori, industrie chimiche, centrali ad energia fossile, discariche di rifiuti speciali, ecc.).

2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, ed in particolare:

- promuovere l'agricoltura biologica, congiuntamente all'adozione dell'approccio agroecologico a livello di azienda, paesaggio e sistema agroalimentare locale, in attuazione della L.R. 21 del 29 luglio 2021 "Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittima" e delle Strategie Farm to Fork e Biodiversità al 2030 dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dal Green Deal europeo 2019 e dalle linee guida dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In particolare, si vuole promuovere, presso le aziende non solo biologiche ed agroecologiche ma anche convenzionali, un modello di agricoltura, basato sull'agroecologia (coerentemente agli indirizzi dalla FAO) e, quindi, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali, sulla cura dei territori e del paesaggio, sul miglioramento della salubrità degli alimenti e dei modelli e stili di consumo e sull'equità dei sistemi agroalimentari; si intende, altresì, sostenere e perseguire il principio della sovranità alimentare ed un programma di educazione alimentare presso tutte le fasce di età;
- favorire lo sviluppo delle relative filiere collegate, promuovendo per le produzioni del biodistretto, lo sviluppo della filiera corta.
- favorire la coesione, la partecipazione degli attori della filiera agroecologica e biologica e delle istituzioni locali per promuovere tali modalità di agricoltura sostenibile all'interno e all'esterno del distretto;
- rafforzare la vitalità, l'attrattività e la resilienza del territorio rurale;
- valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, distribuzione e promozione delle produzioni agroecologiche e biologiche;
- tutelare e preservare le tradizioni culturali locali, l'agro-biodiversità e l'ambiente naturale;
- agevolare e semplificare l'applicazione delle norme per la certificazione biologica, anche di gruppo, previste dai regolamenti comunitari e l'applicazione dei regolamenti per la trasformazione e il confezionamento delle produzioni agricole locali;
- promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione, dimostrazione ed informazione riguardanti l'agroecologia e l'agricoltura biologica e la gestione sostenibile del territorio;
- favorire lo sviluppo delle attività multifunzionali collegate all'agroecologia e alla produzione biologica, in particolare una proposta turistica che valorizzi la naturalità del territorio, la genuinità delle produzioni agricole locali e che sia sostenibile per il territorio.



A titolo maggiormente esplicativo l'associazione può:

- a) sostenere ed incentivare l'agroecologia, la produzione agroecologica e biologica locale, anche diversificando le produzioni e potenziando l'erogazione di servizi ecosistemici, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo, e di semplificazione amministrativa;
- b) proporre, partecipare, attivare nell'ambito della PAC o di altri fondi strutturali internazionali, europei, nazionali o regionali misure per lo sviluppo collettivo dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica, con la concorrenza di diverse misure di sostegno e di sviluppo;
- c) proporre, partecipare, attivare l'accesso al credito bancario per lo sviluppo collettivo dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica;
- d) organizzare tutte le iniziative utili a promuovere il proprio scopo sociale: riunioni, seminari, eventi, mostre, fiere, mercati;
- e) promuovere e realizzare per i soci e per aziende potenzialmente interessate all'agroecologia e al biologico, programmi di formazione, di informazione, di divulgazione e di assistenza tecnica per la conversione al metodo agroecologico e di agricoltura biologica, così come per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroecologici e biologici;
- f) organizzare e coordinare iniziative atte a favorire la commercializzazione sia all'interno che all'esterno del territorio del biodistretto, inclusi i canali della filiera corta, delle produzioni agroecologiche e biologiche locali, anche per acquistare collettivamente mezzi tecnici e fattori della produzione agricola;
- g) istituire e promuovere tra i cittadini e, tra i giovani delle scuole, programmi di informazione su sovranità alimentare, educazione alimentare, agroecologia e certificazione biologica delle produzioni;
- h) istituire marchi d'area, di qualità, per tutelare le produzioni agroecologiche e biologiche locali e curarne la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- i) promuovere coordinare e favorire studi e programmi di ricerca basati sull'agroecologia e sull'agricoltura biologica, corsi di formazione, sulla multifunzionalità aziendale e in genere le attività ecocompatibili e sostenibili, istituendo a questo proposito un Comitato Tecnico Scientifico, come meglio specificato al seguente articolo 4, composto da ricercatori, tecnici e produttori con comprovata esperienza in questi ambiti;
- l) promuovere e coordinare iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, del GPP (Green Public Procurement), dell'ecoturismo, e la tutela dei propri associati;
- m) svolgere qualsiasi attività affine, complementare e connessa alle altre sopra elencate o comunque attinente agli scopi sociali;
- n) partecipare agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente.
- o) stipulare contratti, accordi di programma, protocolli di intesa con altre Associazioni ed Enti al fine di promuovere gli scopi e le attività sopra elencate o comunque attinenti agli scopi sociali;
- p) istituire una Cabina di Regia tecnico-scientifica, in sinergia col Comitato Tecnico Scientifico, con la partecipazione, di esperti e ricercatori che da anni svolgono attività in tema di agroecologia, agricoltura biologica e Sviluppo Rurale;
- q) istituire un Ufficio di Assistenza Tecnica, composto da liberi professionisti, in sinergia col Comitato Tecnico Scientifico.
- r) il marchio e il logo "Biodistretto Agroecologico Valle dei templi" sono di proprietà esclusiva della società/associazione e possono essere utilizzati dagli associati solo su autorizzazione espressa dal Consiglio Direttivo della stessa fino a revoca.

2. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - e, in quanto ente del terzo settore (previa iscrizione al RUNTS), può essere sostenuta dai fondi del 5 x 1000, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e, in quanto ente del terzo settore (previa iscrizione al RUNTS), può essere sostenuta dai fondi del 5 x 1000, al fine di finanziare le proprie attività.

5. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

6. A tal fine l'Ass. Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi ETS dovrà redigere un piano operativo di durata triennale che espliciti chiaramente gli obiettivi da raggiungere ed individui gli strumenti finanziari utili per la realizzazione del piano. Il programma triennale dovrà seguire un iter partecipato, con i soci del Biodistretto. Il Piano andrà inviato ad AIAB federale, in visione, ed approvato dall'Assemblea dei soci del Biodistretto.

Articolo 4 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca.

Al Comitato Tecnico Scientifico possono aderire, altresì, Enti ed Istituti di Ricerca riconosciuti, che dovranno segnalare i nominativi in rappresentanza degli stessi.

Il comitato Tecnico Scientifico svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate.

È composto da un minimo di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni, con mandato rinnovabile.

Il Comitato Tecnico Scientifico, organo scientifico della società/associazione, è un organo consultivo.

Almeno una volta all'anno, il Comitato si riunisce per predisporre il programma tecnico scientifico della società/associazione, sia annuale, sia pluriennale. Il Comitato, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le riunioni possono avvenire sia in presenza, sia in videoconferenza.

I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività sociali da espletare, fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo, promuovere l'indirizzo politico-culturale della società/associazione, partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività. Ha diritto a partecipare al Consiglio Direttivo con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle

delibere che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato.

Il Presidente del Comitato ha la facoltà di nominare un segretario definendone le funzioni e la durata del mandato.

Articolo 5 - Soci

1. All'associazione Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi - ETS partecipano, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:

a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;

b) associazioni di produttori biologici;

c) soggetti singoli o associati, comprese le associazioni cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, lett. a) devono essere rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla regione che opera il riconoscimento e rappresentare almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo.

3. Al biodistretto possono partecipare:

a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge del 9 marzo 2022 n. 23;

b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge del 9 marzo 2022 n. 23;

c) enti e associazioni, compresi gli ordini professionali, che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla Legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla Legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta; i suddetti imprenditori agricoli, tuttavia, entro un anno, devono impegnarsi a entrare nel sistema di coltivazione bio;

e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, associazione a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;

f) associazioni locali di consumatori;

g) organizzazioni di produttori;

h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;

i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta, corredata con i documenti e le informazioni richiesti dal Consiglio Direttivo, al Consiglio stesso che delibera insindacabilmente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, sull'accettazione della domanda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, previo versamento della quota associativa di ammissione e della quota annuale come deliberate dall'assemblea.

3. Il numero degli aderenti è illimitato (fermo restando il diritto di recesso) ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Articolo 5 bis - Quote sociali

Le quote sociali sono stabilite annualmente in seno all'Assemblea degli iscritti, come previsto al successivo articolo 10; per il primo anno sociale le quote vengono stabilite come di seguito.

Comuni sopra i 10.000 abitanti	1.000,00 euro
Comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti	750,00 euro
Comuni sotto i 5.000 abitanti	500,00 euro
Enti pubblici (Camera di Commercio, Provincia, ecc.)	500,00 euro
Associazioni di categoria, datoriali ed Ordini Professionali	200,00 euro
Aziende agricole sopra i 30 ettari	100,00 euro
Aziende agricole da 5 a 30 ettari	50,00 euro
Aziende agricole da 0 a 5 ettari	20,00 euro
Associazioni ETS (culturali, ambientaliste, volontariato, ecc.)	50,00 euro
Aziende pubbliche di servizi	200,00 euro
Parchi, Riserve naturali, GAL, ecc.	200,00 euro
Istituzioni scolastiche	200,00 euro
Università / altri Enti di formazione	200,00 euro
Cooperative, confederazioni, consorzi, circoli, club, ecc. di varia natura (agricoli, di pesca, turistici, sportivi, ecc.)	200,00 euro
Strutture ricettive e di ristorazione	100,00 euro
Esercizi commerciali	100,00 euro
Agenzie turistiche	100,00 euro
Aziende in settori vari (energia, rifiuti, ecc.)	200,00 euro
Liberi professionisti	50,00 euro
Privati Cittadini	50,00 euro
Altri eventuali aderenti	Da definire in seno al Consiglio Direttivo

I soci dell'AIAB Sicilia hanno la facoltà di divenire a tutti gli effetti anche membri dell'Associazione Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi ETS a fronte di una semplice comunicazione di volontà da presentare al Consiglio Direttivo. In questo caso nessuna ulteriore quota associativa è dovuta. Questo vale anche per le Amministrazioni locali rientranti nell'Area del territorio del Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi ETS che sono associate all'AIAB Sicilia, che hanno la facoltà di divenire a tutti gli effetti anche membri dell'Associazione Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi ETS a fronte di una semplice comunicazione di volontà da presentare al Consiglio Direttivo. Anche in questo caso nessuna ulteriore quota associativa è dovuta.

Articolo 6 - Ammissione Soci

1. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

2. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. All'interno della domanda il socio è tenuto a sottoscrivere l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.



3. La deliberazione è comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato ed è annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni in forma scritta, motivandola; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

6. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

8. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

9. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

10. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori;
- b. ordinari;
- c. onorari.

11. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

12. Sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, ed avendone i requisiti, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

13. Sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Articolo 7 - Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

4. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei Soci:

1. I Soci sono tenuti:

- a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

2. I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 26 del presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

3. Essi hanno anche il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 10 - Esclusione Soci

1. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

2. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta



Handwritten signatures and initials in the left margin.

- all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
3. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
 4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 11 - Espulsione o Radiazione Soci

1. I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 12 - Organi dell'associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il VicePresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (se previsto);
- l'Organo di Revisione dei conti.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e durano finché è in carica il Consiglio Direttivo; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 13 - Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

2. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

3. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Tale periodo può ulteriormente essere ridotto, con relativa delibera del Consiglio Direttivo, ma non aumentato. Ogni associato

potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o PEC, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

10. L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri dell'Organo di Revisione dei conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (in convocazione di assemblea straordinaria);
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (in convocazione di assemblea straordinaria);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Soci.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

3. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.



[Handwritten signature]

4. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 15 - Validità Dell'assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Votazioni Assemblea

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

2. Nel caso di assemblea in modalità telematica, le votazioni saranno a scrutinio palese, avendo cura che i soci abbiano avuto accesso alla riunione, siano stati messi nelle condizioni di aver seguito i contenuti e siano messi nelle condizioni di esprimere il proprio voto, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17 - Funzionamento Assemblea

1. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, redatti da apposito Segretario che ne cura la stesura e che viene nominato puntualmente ad ogni incontro assembleare.

2. Al Presidente dell'Assemblea, con l'ausilio del Segretario, il compito di verificare la validità assembleare (modalità di prima e seconda convocazione, effettiva ricezione dell'invito a presenziare da parte di tutti i soci, ordine del giorno, votazioni, verbali e quanto altro necessario).

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Esso è formato da un numero di componenti eletti dalle persone fisiche e tra gli enti associati ed in regola con le quote sociali e i criteri di ammissione a socio.

3. La composizione del Consiglio Direttivo varia da 7 a 9 membri, secondo i seguenti criteri:
- fino ad un numero di soci iscritti di 500 (cinquecento), di cui fino ad un massimo di 2 rappresentanti di enti di terzo settore qualora nel libro dei soci siano regolarmente iscritti degli ETS;

- fino a 9 membri oltre i 501 (cinquecentouno) soci iscritti, di cui fino ad un massimo di 3 rappresentanti di enti di terzo settore, qualora nel libro dei soci siano regolarmente iscritti degli ETS.

4. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci e durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

6. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea, con apposita votazione, deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nomina al suo interno un Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

10. Il Consiglio Direttivo, di regola è convocato almeno ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

11. Nel caso di Consiglio in modalità telematica, le votazioni saranno a scrutinio palese, avendo cura che i soci abbiano avuto accesso alla riunione, siano stati messi nelle condizioni di aver seguito i contenuti e siano messi nelle condizioni di esprimere il proprio voto, ai sensi della normativa vigente.

12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

5. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Articolo 20 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

4. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Vicepresidente

1. È eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, con una durata di 4 anni.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente laddove questi dovesse risultare temporaneamente impossibilitato a partecipare alla vita sociale.

Articolo 22 - Segretario

1. Il Segretario viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, con una durata di 4 anni; è incompatibile con le cariche di Presidente, Vicepresidente o di Tesoriere.

2. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dell'associazione e sostiene Tesoriere e Presidente nelle attività esecutive amministrative. Inoltre, deve tenere e aggiornare precisamente i libri verbali dell'associazione, oltre che verificare il pagamento delle quote associative.

Articolo 23 - Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, con una durata di 4 anni; è incompatibile con le cariche di Presidente, Vicepresidente o Segretario.

2. Il Tesoriere inoltre cura ogni aspetto finanziario ed economico dell'associazione.

Articolo 24 - Organo di Controllo (se previsto)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui agli articoli seguenti.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25 - Organo di Revisione dei conti

1. L'Organo Revisore dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, purché sia un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'Organo Revisore dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
3. L'Organo Revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
4. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
5. È nominato nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017.

Articolo 26 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 27 - Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazione e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtts;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge.

4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

6. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

7. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

8. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del D. Lgs. 117/2017.

9. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

10. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

11. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e altri beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

12. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 28 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 29 - Patrimonio dell'associazione

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 30 - Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
2. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 32 - Personale Retribuito

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 33 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 34 - Responsabilità ed assicurazione dell'Associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 35 - Clausola Compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In alternativa qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

Articolo 36 - Scioglimento Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

2. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

3. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

4. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 37 - Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 38 - Affiliazioni ad altri Enti

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 39 - Norme Transitorie

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.


2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 40 - Disposizioni Generali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Agrigento (AG) l'11/07/2024:

Il Segretario
Lo Pilato Giuseppe



Il Presidente
Bissanti Guido

